ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

# Art. 13

## Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione

Il limite individuale per le quote o le azioni delle societa' cooperative costituite per l'esercizio delle attivita' previste al punto A) della tabella allegata non puo' eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita |
| Estremi | Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 |
| Titolo | II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica |
| Capo | II — Condizioni di accesso |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-13-quote-ed-azioni-delle-societa-cooperative-di-assicurazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it